

# Sicurezza e salute nell' IC Carducci.

*"Porto Azzurro"*

## La sicurezza dei DOCENTI e del personale ATA

(compendio redatto ai sensi dell'art. 36 del Dlgs. n° 81/2008)



G. CARDUCCI



Il presente *Quaderno Informativo*

## "La sicurezza dei **DOCENTI** e personale **ATA**"

è stato approntato da:

**Dott. Per. Ind. Michele Mazzarri**

Esperto in sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro

**Geom. Matteo COVITTO**

Esperto in sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro

Seconda Edizione: dicembre 2019

Tutti i diritti sono riservati.

Chiunque utilizzi la documentazione di questo "Quaderno Informativo" è obbligato a citarne la fonte.

Benchè nella elaborazione del presente "*quaderno informativo*" sia stata profusa la massima attenzione per garantire che le informazioni ivi contenute siano accurate e complete in ogni loro parte, compatibilmente con le conoscenze disponibili al momento della stampa, eventuali involontari errori e/o omissioni presenti potranno essere segnalati, per le opportune correzioni da inserire nelle successive ristampe, a:

**Istituto Comprensivo "CARDUCCI"**

Via Marconi , 25 PORTO AZZURRO (LI)

0565-95460

---

[Quaderno Informativo](#): La sicurezza dei Docenti e Ata

IC "CARDUCCI"

D. Lgs 81/2008 e s.m.i.

Documento didattico ad esclusivo uso interno



**Informazione in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro  
(D. Lgs 81/2008 e s.m.i.)**

Ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs 81/2008, è stato elaborato il presente "quaderno informativo" quale informazione di base, per i docenti e personale Ata, che svolgono le attività presso le Aule Didattiche, Laboratori, Uffici, ... dell'Istituto Comprensivo "CARDUCCI", in materia di comportamenti da tenere all'interno degli ambienti dell'Istituto per la propria ed altrui sicurezza. Oltre ad informazioni relative alla Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, vengono fornite indicazioni sulle principali norme di prevenzione e misure attuative di interventi di prevenzione e protezione dai rischi e modalità comportamentali da tenere durante le attività lavorative negli ambienti di lavoro.

Il presente "quaderno informativo" viene consegnato, ad ogni singolo lavoratore, quale informativa generale per i "lavoratori" prevista dall'art. 36 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

**"La sicurezza dei DOCENTI e ATA"**

In data \_\_\_\_\_ viene consegnato, in modalità digitale al lavoratore \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_

alla Via/Piazza \_\_\_\_\_ e recapito telefonico \_\_\_\_\_

il presente "quaderno informativo", al fine di fornirgli l'Informazione di base in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nel settore scolastico e similare, nonché fornirgli le principali informazioni circa le misure ed i comportamenti da adottare nei casi di pericolo grave e immediato sui luoghi di lavoro.

\_\_\_\_\_  
(Firma per ricevuta e presa visione)

## INDICE

---

Presentazione	5
Alcuni riferimenti legislativi in tema di sicurezza e salute sul lavoro	6
Pericolo, Rischio, Danno e misure precauzionali	10
Organigramma della sicurezza e salute dell'I.C. CARDUCCI	13
Informazione e Formazione	29
Cosa si intende per luoghi di lavoro	31
Attrezzature di lavoro	32
I Rischi lavorativi	33
Dispositivi di Protezione Individuale	48
Primo Soccorso	51
La segnaletica di salute e sicurezza	52
Prevenzione Incendi	56
Bibliografia	65

## PRESENTAZIONE

---

Il perseguimento della sicurezza e della tutela della salute dei lavoratori in ambito lavorativo è un principio fondamentale sancito da leggi nazionali e comunitarie.

Chi fa la sicurezza è l'uomo, il lavoratore. Dunque è necessario cambiare cultura, in ambito della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, coinvolgendo nel processo i "lavoratori" con mirati input. La base ed il mezzo più efficace per una ottimale organizzazione aziendale è una adeguata azione di Informazione e Formazione a tutti i lavoratori.

Il presente "quaderno informativo" è stato redatto con lo scopo di:

- fornire ai "lavoratori", uno strumento di lavoro pratico di facile e immediato utilizzo nonché riferimento per l'attività quotidiana svolta nelle varie attività dell'Istituto;
- riportare l'attenzione di tutti i "lavoratori" sulla conoscenza e sul rispetto di norme e comportamenti che hanno lo scopo di tutelare il bene della persona;
- informare i "lavoratori" sui rischi che possono derivare dalle attività svolte nell'Istituto e che possono comportare pericoli per la sicurezza e la salute;
- sviluppare in ogni singolo individuo la consapevolezza che la lotta ai rischi occupazionali non può e non deve essere condotta unilateralmente;

La scelta di concepire un "quaderno informativo" in tema di D. Lgs 81/2008 e s.m.i. è stata fatta per fornire un valido strumento informativo ai lavoratori dell'Istituto "CARDUCCI" nonché fornire conoscenze fondamentali della materia che ogni "lavoratore" deve avere per svolgere la propria attività lavorativa in sicurezza nel proprio luogo di lavoro.

Per dare piena attuazione alla legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e fornire risposte concrete alle aspettative del mondo del lavoro occorre mettere in campo anche interventi tesi a far crescere la cultura della prevenzione e della sicurezza, sia nel mondo del lavoro sia fra le giovani generazioni in quanto futuri lavoratori e futuri imprenditori.

**Il Dirigente dell'I.C. "CARDUCCI"  
Dott.ssa Lorella DI BIAGIO**

---

Quaderno Informativo: La sicurezza dei Docenti e ATA	
I.C. "CARDUCCI"	
D. Lgs 81/2008 e s.m.i.	Documento didattico ad esclusivo uso interno

## ALCUNI RIFERIMENTI LEGISLATIVI IN TEMA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

---

Diverse leggi e decreti hanno introdotto una serie di norme che datori di lavoro e lavoratori di un'azienda devono rispettare per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

In Italia la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ha radici profonde. La normativa specifica nasce in forma organizzata nella seconda metà degli anni 50.

### Costituzione della Repubblica Italiana

La salvaguardia della "salute come fondamentale diritto dell'uomo" è riportata nella Costituzione della Repubblica Italiana, la quale presta particolare attenzione alla sicurezza sul lavoro ed alla elevazione professionale dei lavoratori attraverso la formazione e l'informazione.



**art. 32:** "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, ..."

**art. 35:** "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. ...".

### Codice Civile



**art. 2050 - Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose:** "chiunque cagiona danni ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati è tenuto al risarcimento se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno".

**art. 2087 - Tutela delle condizioni di lavoro:** "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

### Codice Penale

**art. 437 - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro:** "Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri




o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni".

---

**art. 451 - Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro:** "Punibilità con la reclusione fino ad un anno o con la multa da €. 103 a €. 516 di chiunque per colpa omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione di un incendio o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro".

### Codice Civile art. 2087

**"L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la *particolarità del lavoro*, *l'esperienza* e la *tecnica*, sono necessarie a tutelare la integrità fisica e la personalità morale dei prestatori d'opera"**



### Statuto dei Lavoratori

**Legge del 20/3/70 n. 300 - art. 9 "Tutela della Salute e della Integrità Fisica":** "Diritto dei lavoratori, mediante loro rappresentanze, a controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica".

### D. Lgs 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

In "attuazione dell'art. 1 della legge n. 123 del 03/08/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" nel 2008 viene pubblicato il D. Lgs n. 81 ed a distanza di poco più di un anno dalla sua pubblicazione viene integrato e modificato con il D. Lgs. 106/2009 "Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".

I predetti due decreti costituiscono il *Nuovo Testo Unico* in materia di igiene e sicurezza del lavoro che ha armonizzato tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro introducendo alcune novità sia per i datori di lavoro che per i lavoratori.

Le principali *innovazioni* riguardano le misure generali di tutela e la valutazione dei rischi; la valutazione dei rischi come obbligo preciso del datore di lavoro (DdL) insieme alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, l'individuazione mansioni a rischio specifico che richiedono competenze e addestramento particolare, l'esplicitazione dei nominativi di R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e M.C. (Medico Competente).

I DdL, tra i vari doveri, devono fornire a tutti i lavoratori, che svolgono la propria attività all'interno e/o per l'azienda, una comprensibile ed adeguata informazione.

Il D. Lgs. 81/2008 prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività sia privati che pubblici e determina criteri specifici per l'applicazione di tali norme tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato.

Nelle strutture pubbliche o private sono presenti lavoratori subordinati o ad essi equiparati; sono equiparati a lavoratore gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali e sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, comprendendovi anche le

apparecchiature dotate di videoterminale.

Risulta quindi necessario adottare una nuova visione della sicurezza, dal momento

che rappresenta un elemento strategico per promuovere il cambiamento e realizzare la crescita e la competitività aziendale.

I punti fondamentali che proiettano le istituzioni verso il cambiamento ed il miglioramento continuo possono essere raggruppati in tre ambiti:

- conoscenza (formazione);
- realizzazione di nuovi processi o servizi;
- diffusione dell'innovazione, anche attraverso l'introduzione di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

La *sicurezza che serve* deve ricevere impulso dal basso ed essere continuamente monitorata e verificata a tutti i livelli, fino all'alta dirigenza.

---

Le organizzazioni che tendono all'eccellenza hanno una duplice e interdipendente finalità: soddisfare i clienti e ridurre i costi degli sprechi, il tutto aumentando la redditività e la competitività aziendale. La peculiarità degli ambienti dell'Istituto Comprensivo "CARDUCCI" implica che il personale docente e non docente sia nel contempo "lavoratore", quindi, destinatario dei provvedimenti di prevenzione e protezione e, durante l'espletamento delle proprie attività, "preposto", cioè responsabile nei confronti di altri della gestione di determinate procedure di sicurezza.

Agli effetti delle disposizioni sulla sicurezza lo studente è "lavoratore" in senso proprio solo quando utilizza un laboratorio. La tutela della sicurezza e della salute viene comunque estesa a ogni momento della vita scolastica e a tutti coloro che operano all'interno della scuola, indipendente dal ruolo che svolgono.

Nel rispetto delle leggi, l'Istituto Comprensivo Statale "CARDUCCI" ha provveduto a predisporre il *documento di valutazione dei rischi*, ad individuare le *misure di prevenzione e protezione*, a definire il programma delle misure prevenzionali atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza nonché a stilare il *piano di evacuazione* per fronteggiare le possibili situazioni di emergenza.

Il D. Lgs 81/2008 e s.m.i. si applica a tutte le attività lavorative, ivi compreso l'Istituto Comprensivo Statale "CARDUCCI" ed a tutti i rischi a queste connesse.

Obiettivi strategici del sistema prevenzione è quello della organizzazione della sicurezza (definire preliminarmente chi fa, cosa, come, quando e perché) e implementazione dei programmi di Informazione, Formazione e ove necessario di Addestramento dei

lavoratori, al fine di eliminare o quantomeno ridurre i comportamenti scorretti (possibili fonti di rischio e danno ai lavoratori).



# PERICOLO, RISCHIO, DANNO E MISURE PRECAUZIONALI

---

## Il concetto di Pericolo

Si definisce *Pericolo* la proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità o condizione, di un determinato fattore (per es. materiali o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro) che ha la potenzialità di causare danni.

Molte cose (impianti, materiali, attrezzi, sostanze, metodi e pratiche di lavoro, ecc.) rappresentano un pericolo.

Comunque è da evidenziare che la presenza di un pericolo non necessariamente prevede un rischio per le persone.



## Il concetto di Rischio

Si definisce *Rischio* la probabilità che sia effettivamente raggiunto il limite potenziale che determina il danno nelle condizioni di impiego o di esposizione, ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

Il rischio esprime il prodotto tra la probabilità di un evento dannoso (infortunio, malattia professionale) e la gravità (o magnitudo, danno) esprimibile (danni fisici, lesioni, morte).

Combinazione di probabilità e gravità di possibili lesioni o danni alla salute in situazioni pericolose (UNI EN 292-1).

Il rischio è la combinazione tra la Probabilità (**P**) che si manifesti un certo evento dannoso e la Gravità (o Magnitudo, o Danno) associata all'evento stesso.

Generalmente si considera  $R = P \times M$  dove:

**R** = rischio di evento dannoso

**P** = probabilità che si verifichi un evento dannoso

**D** (oppure **M**) = entità del danno che deriva dall'evento

## Rischio residuo

Il livello di rischio esistente una volta attuati gli interventi di prevenzione e protezione individuati nella valutazione dei rischi.

**Danno** Una qualunque alterazione transitoria o permanente dell'organismo, di una sua parte o di una sua funzione. (un'infezione delle vie respiratorie, una frattura, ...).

## **Il concetto di Prevenzione e Protezione**

Si definisce *prevenzione* qualsiasi azione tesa ad evitare il verificarsi di un evento indesiderato. In ambito della sicurezza e salute dei lavoratori, significa eliminare o quantomeno ridurre la probabilità di accadimento di un infortunio o di una malattia o di una condizione di disagio.

Si definisce *protezione* qualsiasi azione tesa a contenere i danni causati da un possibile evento indesiderato

## **Le misure generali di tutela**

Le misure di prevenzione e protezione sono alla base del sistema di tutela previsto dal disposto normativo in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (art. 15 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.). Dette misure comprendono azioni, strumenti, procedure atte a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori a partire dalla possibilità di eliminare o ridurre le sorgenti di rischio fino alla progettazione di ambienti di lavoro sicuri e alla dotazione di Dispositivi di Protezione Individuali.

Le attività di prevenzione sono più importanti rispetto alle attività di protezione perché mirano ad evitare che l'evento si manifesti.



## **Infortunio**

Si definisce infortunio sul lavoro un evento violento, esterno, imprevisto, dovuto ad una causa fortuita, verificatosi durante lo svolgimento di attività lavorative che produce lesioni fisiche traumatiche, che determina un danno al lavoratore (inabilità permanente o temporanea) o ne provoca la morte.

I fattori influenti l'evento infortunistico sono:


- comportamentali (la maggior parte) causati da disattenzione, imperizia, inidoneità;
- tecnici, causati da difetti, guasti alle strutture, agli impianti o alle attrezzature di lavoro.



### Malattia professionale

Si definisce malattia professionale una degenerazione dell'organismo umano che insorge gradualmente a causa di una esposizione prolungata a determinati fattori di rischio e che determina nel lavoratore una progressive riduzione delle capacità lavorative e vitali.

La malattia professionale è caratterizzata da un lento e progressivo deterioramento della salute del lavoratore dovuto ad agenti fisici o agenti chimici o agenti biologici presenti nell'ambiente di lavoro e che dipendono dall'organizzazione del lavoro o dalla condizione degli ambienti stessi.



# **ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA E SALUTE DELL'I.C. "CARDUCCI" PORTO AZZURRO (LI)**

---

## **IL LAVORATORE**

È la *persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.*

Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del "Codice Civile"; il *soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento* di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; *l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori*, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videotermini limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.

**Nell'Istituto Comprensivo "CARDUCCI" sono considerati lavoratori:**

- tutti i dipendenti (Docenti, personale ATA) a tempo indeterminato e con contratti di lavoro a tempo parziale e determinato;
- tutti i collaboratori coordinati e continuativi che svolgono la propria attività presso i luoghi di lavoro dell'Istituto Comprensivo "CARDUCCI";
- gli studenti che frequentano eventuali laboratori didattici;
- i tirocinanti.

Gli studenti in *Alternanza scuola lavoro* sono di norma soggetti alla tutela da parte dell'Istituzione/Azienda ospitante (accordi stabiliti in sede di convenzione tra le due istituzioni).

---

## **Gli obblighi del Lavoratore**

*"Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro"* (art. 20 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).



Tutti i soggetti coinvolti in attività lavorative all'interno degli ambienti dell'Istituto Comprensivo "CARDUCCI" sono tenuti a garantire il rispetto di tutte le indicazioni e le precauzioni che il datore di lavoro decide di adottare al suo interno.

In particolare, la legge impone, a ciascun lavoratore, di rispettare le regole di seguito elencate:

- *contribuire*, insieme a tutti i soggetti che si occupano della sicurezza dell'Istituto Comprensivo "CARDUCCI", all'adempimento di tutti gli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- *osservare ed attuare* tutte le indicazioni in materia di sicurezza (disposizioni e istruzioni) impartite dal datore di lavoro o dai soggetti da lui individuati, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

- *utilizzare correttamente* secondo le indicazioni ricevute
  - le eventuali sostanze e preparati pericolosi durante l'esercizio della propria attività;
  - i dispositivi per la sicurezza che vengono messi a disposizione del lavoratore;
  - le attrezzature di lavoro;
- *segnalare*, immediatamente, al datore di lavoro qualsiasi carenza o deficienza dei dispositivi di sicurezza e di protezione in uso;
- *segnalare* qualsiasi condizione di pericolo di cui si sia venuti a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al R.L.S.;
- *attivarsi*, nei casi di urgenza, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave, segnalando la situazione al datore di lavoro e al R.L.S.;
- *non rimuovere* o modificare, senza esserne preventivamente autorizzato, i dispositivi di sicurezza, i dispositivi di segnalazione, i dispositivi di controllo;
- *non compiere* di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- *partecipare* ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- *sottoporsi* ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i. o comunque disposti dal Medico Competente.



## IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la *Persona* eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Questa figura, è stata istituita dalla precedente disciplina e attribuisce ai lavoratori un ruolo attivo e concreto nella gestione di tutta la materia legata alla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.

### Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

- Ha il compito di rappresentare i lavoratori, di farsi carico di eventuali problematiche e di interfacciarsi con il datore di lavoro.
- Ha diritto ad una formazione specifica in tema di salute e sicurezza con particolare riferimento ai rischi esistenti nell'Istituto.
- Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività lavorative.
- È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi.
- È consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro.
- È consultato in merito all'organizzazione della formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
- Riceve le informazioni e la documentazione inerenti alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti agli infortuni ed alle malattie professionali.
- Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.
- Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.
- Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate

dalle autorità competenti, dalle quali sono, di norma, sentiti.

- Partecipa alla riunione periodica.
- Avverte il datore di lavoro e/o dirigente dei rischi individuati nel corso della sua attività.
- Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il Rappresentante dei Lavoratori

per la Sicurezza dell'Istituto Comprensivo Statale "CARDUCCI" è:

**Sig. SANGIOVANNI CARMELO**



## IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'I.C.

Il servizio di prevenzione e protezione è l'insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi interni o esterni dell'azienda, che vengono utilizzati dal datore di lavoro per porre in essere l'attività di prevenzione e protezione dai rischi nella propria azienda.

Questo servizio è coordinato da un responsabile, che è un soggetto dotato di specifiche capacità, con idonei requisiti professionali e che ha partecipato a speciali corsi di formazione.

### Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede (art. 33 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.):

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28, comma 2, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 del D. Lgs.

81/2008 e s.m.i..



## Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Servizio di Prevenzione e Protezione è composto da:

- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: *persona* in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione: *persona* in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., facente parte del servizio di cui alla lettera l).

### Funzioni del R.S.P.P.

Le funzioni del R.S.P.P. sono volte a coordinare e gestire tutte le attività finalizzate alla sicurezza, alla protezione e alla prevenzione dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

Il D.Lgs.81/2008 all'art. 2 definisce il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione "*persona* in possesso delle capacità e dei requisiti professionali (...omissis...) designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi", che svolge insieme a persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda... attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

**Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto Comprensivo Statale "CARDUCCI" è il**

**Dott. Per. Ind. Michele MAZZARRI**



## IL MEDICO COMPETENTE

È un medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38 del D. Lgs 81/2008, che collabora, secondo quanto previsto all'art. 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal predetto decreto.

### I compiti del Medico Competente

Il medico competente:

- collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici;
- istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente.  
competente;
- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività



che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce, a richiesta, informazioni analoghe al RLS;

- informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al RSPP, al RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

### **La Sorveglianza Sanitaria**

È effettuata dal *Medico Competente* e dal *Medico Autorizzato* (quest'ultimo solo per i lavoratori professionalmente esposti a rischio da radiazioni ionizzanti) in tutti i casi previsti dalla normativa vigente, per verificare lo stato di salute del lavoratore prima che gli siano attribuite mansioni comportanti determinati rischi e periodicamente nel corso del rapporto di lavoro. La Sorveglianza Sanitaria comprende:

- *accertamenti sanitari preventivi* intesi a constatare che non vi siano controindicazioni al lavoro cui è destinato il singolo lavoratore, al fine della valutazione dell'idoneità del lavoratore alle mansioni specifiche, nonché l'istituzione della cartella sanitaria e di rischio;
- *accertamenti sanitari periodici* intesi a controllare periodicamente lo stato di salute dei lavoratori per diagnosticare il più precocemente possibile conseguenze per la salute causate dal lavoro ed esprimere il giudizio di idoneità alle mansioni specifiche.

Gli accertamenti sanitari comprendono esami clinici e biologici ed indagini diagnostiche, che il medico competente ritiene necessari, mirati al rischio. I dati delle visite sono riportati, a cura del Medico Competente, nel documento sanitario e di rischio di ogni singolo lavoratore.

---



Il giudizio di idoneità alla mansione specifica espresso dal Medico

Competente può essere:

- ▣ idoneità;
- ▣ idoneità con limitazioni;
- ▣ idoneità con prescrizioni;
- ▣ non idoneità;
- ▣ temporanea non idoneità;

L' I.C., per le attività inerenti la Sorveglianza Sanitaria, ha nominato:

**Dott. Giovanni MARTINI**

*Il medico competente, se non adempie a quanto prevede la normativa vigente, è soggetto a sanzioni che prevedono l'arresto o un'ammenda per ogni inadempienza.*


---

## GIUDIZIO DI IDONEITA'

Sulla base degli accertamenti effettuati il MC rilascia:

• **IDONEO**      Idoneità alla mansione specifica

• **IDONEITA'  
PARZIALE**



**IDONEO CON  
PRESCRIZIONI**

**IDONEO CON  
LIMITAZIONI**

• **NON IDONEO**

**Il giudizio di idoneità definisce la compatibilità o meno tra il lavoro svolto e le condizioni di salute del lavoratore**

---

## IL DATORE DI LAVORO

Il «datore di lavoro» è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs 30/03/2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

**Il Datore di Lavoro dell'I.C. "CARDUCCI" è  
il Dirigente Scolastico:  
Dott.ssa Lorella DI BIAGIO**

### **Gli obblighi del Datore di Lavoro**

Sul datore di lavoro incombono molti obblighi, due dei quali non sono delegabili (art. 17 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.):

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28;
- la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.

Il datore di lavoro deve (art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente):

- nominare il Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria nei casi previsti dal D. Lgs 81/2008;
  - designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
  - nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
  - fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
-

- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  - richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
  - inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
  - nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
  - adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  - informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  - adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
  - astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- 
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
  - *consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);*
  - *elaborare il documento di cui all'art. 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
-

- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'art. 50;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'art. 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'art. 35;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'art. 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

***Il datore di lavoro, se non adempie a quanto prevede la normativa vigente, è soggetto a sanzioni che prevedono l'arresto o un'ammenda per ogni inadempienza.***



Quaderno Informativo: La sicurezza dei Docenti e Ata

I.C. "CARDUCCI"

D. Lgs 81/2008 e s.m.i.

Documento didattico ad esclusivo uso interno

## IL DIRIGENTE

Il dirigente, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., è "l'alter ego" del datore di lavoro. *Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.* È colui che sovrintende, organizza, coordina e dispone, secondo e nell'ambito delle competenze e dei poteri conferitigli. Il *Dirigente* è definito dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. come "garante organizzativo" della sicurezza e igiene del lavoro.

La definizione legale non prevede alcun livello contrattuale, né la disponibilità di un potere di spesa. In mancanza di un potere di spesa, gli obblighi dirigenziali saranno solo gestionali e organizzativi e di riferire a chi possiede il potere di spesa le necessità prevenzionistiche emergenti. Trattasi di personale particolarmente qualificato.

### Responsabilità dei Dirigenti

I dirigenti

- sono responsabili dell'attuazione delle misure di sicurezza decise dal datore di lavoro;
- predispongono le misure di sicurezza specifiche;
- impartiscono istruzioni e ordini precisi per la migliore esecuzione del lavoro;
- vigilano, affinché le istruzioni vengano eseguite;
- si attengono, nell'adempimento delle proprie funzioni, ai criteri suggeriti dall'esperienza e dalla tecnica;
- ove non possono materialmente assistere a tutti i lavori, incaricano i preposti affinché svolgano mansioni di controllo e vigilanza, impartendo ai medesimi istruzioni precise sulle operazioni da svolgere;



- rendono edotti i lavoratori sui rischi specifici ai quali sono esposti;
  - provvedono ad aggiornare le misure di prevenzione adottate in relazione ai mutamenti organizzativi o il grado di evoluzione della tecnica;
  - provvedono a fornire ai lavoratori i mezzi di protezione necessari e idonei in relazione al lavoro svolto;
  - provvedono a dare le necessarie istruzioni ai lavoratori per l'abbandono immediato del posto di lavoro in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile;
  - adottano misure idonee per la prevenzione incendi;
  - adottano misure idonee per l'evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato dovuto allo scoppio di incendi;
  - affidano i compiti lavorativi ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e delle loro condizioni in rapporto alla salute e alla sicurezza;
  - informano il Medico Competente dei processi lavorativi e dei rischi connessi all'attività produttiva;
  - permettono ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute.
- 

**Il Dirigente dell'I.C. "CARDUCCI" è  
il D.S.G.A.:**

**Dott.ssa MARCHESI Graziella**

(sono possibili ulteriori Dirigenti secondo la definizione)

***I dirigenti, se non adempiono a quanto prevede la normativa vigente, sono soggetti a sanzioni che prevedono l'arresto o un'ammenda per ogni inadempienza.***

---



## I PREPOSTI

Sono coloro che si trovano gerarchicamente subordinati ai dirigenti, che sovrintendono ed esercitano funzioni di *controllo* e di *sorveglianza* in materia di gestione della sicurezza con i corrispondenti poteri organizzativi e disciplinari.

Il "preposto" è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

A differenza del datore di lavoro e del dirigente, ai quali la legge riconosce compiti di organizzazione e predisposizione delle misure di prevenzione, il preposto svolge esclusivamente un'attività di sorveglianza sulla osservanza della normativa in materia prevenzionale.

Assumono la veste di Preposti, relativamente alle proprie competenze e attribuzioni, i lavoratori che ricoprono i seguenti incarichi:

- **Docenti Tecnico-Pratici di laboratorio;**
- **Responsabili di plesso;**
- **Responsabili dei Laboratori e Segreteria.**

### Responsabilità dei Preposti

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;



- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

***I preposti, se non adempiono a quanto prevede la normativa vigente, sono soggetti a sanzioni che prevedono l'arresto o un'ammenda per ogni inadempienza.***



## INFORMAZIONE E FORMAZIONE

---

L'informazione e la formazione non sono qualcosa di "statico", di acquisito automaticamente una volta per tutte, ma costituiscono due processi dinamici complessi.

### INFORMAZIONE

L'*informazione* è un processo di *comunicazione/ricezione* di notizie e concetti, mentre la *formazione* lo è di *insegnamento/apprendimento* di conoscenze utili per svolgere una determinata attività.

Si intende la emissione di messaggi (utili) da parte di una emittente (datore di lavoro) e la ricezione da parte di una ricevente (lavoratori) necessari per cambiare il comportamento del soggetto che la riceve. Il datore di lavoro assicura a ciascun lavoratore adeguata Informazione:

- sui rischi generali per la sicurezza e la salute esistenti e connessi all'attività dell'azienda;
- sui rischi specifici derivanti dalle mansioni svolte dal lavoratore;
- sulle procedure che riguardano la lotta antincendio, l'evacuazione e pronto soccorso;
- sul nominativo del RSPP e degli ASPP e loro funzioni;
- sul nominativo e sulle funzioni del Medico Competente;
- sull'uso corretto dei Dispositivi di Protezione Individuale;
- sui nominativi dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e comunque di gestione dell'emergenza;
- sul significato e sul risultato degli accertamenti sanitari, tramite il Medico Competente;
- sui pericoli connessi all'utilizzo di sostanze pericolose.



---

## FORMAZIONE

È un processo che mira a far acquisire ad ogni operatore, all'interno dell'organizzazione in cui opera, *competenze cognitive, operative e comportamentali* in modo da poter adottare modalità di lavorare mettendo in pratica regole e principi riguardanti la *Sicurezza e l'Igiene* del lavoro sui luoghi di lavoro.

Si potrebbe definire come l'adozione, da parte dei soggetti interessati, di competenze cognitive, operative e comportamentali tali da indurre nuovi modi di essere, nuove modalità di pensare ed agire in termini di sicurezza, modificando scale di valori, mappe cognitive e abitudini comportamentali, adottando modalità di lavoro, che mettano in pratica le regole ed i principi della sicurezza, salute ed igiene del lavoro, al fine di identificare i pericoli e le condizioni potenziali che possono determinare eventi indesiderati, nonché di saper prevenire i rischi e affrontare le emergenze.

La Formazione è indirizzata a tutti i lavoratori (coinvolgere l'intera organizzazione dell'azienda), esposti a rischi professionali, che prestano la propria opera alle dipendenze dell'Istituto Comprensivo "CARDUCCI".

I lavoratori ricevono la formazione:

- in occasione dell'assunzione;
- in caso di trasferimento da una Unità Operativa ad un'altra;
- in caso di cambiamento di mansioni;
- in caso di introduzione di:
  - nuove attrezzature di lavoro;
  - nuove tecnologie;
  - nuove sostanze e/o preparati pericolosi;
- in caso di uso di VDT;
- in caso di uso di D.P.I.;
- in caso di esposizione ad agenti cancerogeni;
  
- in caso di esposizione ad agenti biologici;
- in caso di designazione ad attività di prevenzione e di lotta antincendio, di evacuazione, di salvataggio, di pronto soccorso e gestione delle emergenze.



La Formazione dei lavoratori è effettuata durante l'orario di lavoro e non comporta oneri economici a carico degli stessi.

## COSA SI INTENDE PER LUOGHI DI LAVORO

Si intende lo spazio interno all'Istituto, dove sono situati i posti di lavoro, nonché ogni altro luogo che trovasi nell'area dell'Istituto dove è consentito l'accesso sempre per motivi di lavoro.

Qualsiasi posto in cui il lavoratore accede, anche solo occasionalmente, per svolgere concretamente la propria attività nell'ambito delle mansioni affidategli.

Il datore di lavoro si prodiga al fine di garantire che l'attività lavorativa sia svolta in luoghi di lavoro idonei e rispondenti alla normativa vigente, considerando anche la presenza di eventuali lavoratori portatori di handicap.

In caso di pericolo tutti i lavoratori sono in grado di raggiungere un luogo sicuro, utilizzando le vie di circolazione interne (quelle che conducono ai posti di lavoro) e le vie e uscite di emergenza.

Sistematicamente si effettuano controlli periodici e straordinari agli ambienti dell'I.C. "CARDUCCI" sia attraverso personale interno, sia tramite ditte specializzate, assicurandosi, in particolar modo, che:

- le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite d'emergenza sono sempre sgombre, al fine di consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro;
- i luoghi di lavoro, gli impianti ed i dispositivi siano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e regolare pulizia onde assicurare condizioni igieniche adeguate.

### **Via di emergenza**

Un percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro.

### **Uscita di emergenza**

Un passaggio che immette in un luogo sicuro.

### **Luogo sicuro**

Un luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza.



Quaderno Informativo: La sicurezza dei Docenti e Ata

I.C. "CARDUCCI"

D. Lgs 81/2008 e s.m.i.

Documento didattico ad esclusivo uso interno

## ATTREZZATURE DI LAVORO

---

Per attrezzatura di lavoro si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile, impianto, mezzo di trasporto e sollevamento destinato ad essere usato durante il lavoro.

Per uso di un'attrezzatura da lavoro si intende qualsiasi operazione lavorativa connessa ad un'attrezzatura di lavoro quale *"la messa in esercizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio"*.

Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere, idonee ai fini della sicurezza e costruite a norma di legge. Inoltre, controlla che le attrezzature di lavoro siano usate correttamente, garantisce idonea manutenzione, verifica che l'eventuale libretto di manutenzione delle attrezzature di lavoro sia aggiornato come prescritto, fornisce una adeguata formazione ai lavoratori adibiti all'uso delle attrezzature di lavoro.

### Procedure di sicurezza

Quando si utilizza una attrezzatura di lavoro porre attenzione:

- ▣ a non iniziare le operazioni da compiere se non si è perfettamente sicuri di conoscerle nel dettaglio;
- ▣ in caso di dubbi, fare riferimento alla documentazione scritta e/o far riferimento al superiore.

Prima di iniziare un'attività:

- ▣ accertarsi che il posto di lavoro sia in ordine e che non vi siano ostacoli sui percorsi;
- ▣ accertarsi che tutti i dispositivi di sicurezza e le protezioni siano a posto e funzionanti;
- ▣ controllare che i cavi elettrici, i quadri, non abbiano evidenti segni di danneggiamento.

Non abbandonare mai un'attrezzatura di lavoro durante l'utilizzo. Controllare sempre lo stato di manutenzione e di pulizia di un'attrezzatura.

### Obblighi dei lavoratori

I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione e/o di addestramento organizzati dal datore di lavoro, utilizzano le attrezzature di lavoro messe a disposizione conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti, hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione, non vi apportano modifiche di propria iniziativa, segnalano immediatamente al DdL o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione.

# I RISCHI LAVORATIVI

---

## CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI

I Rischi derivanti dall'attività lavorativa, che possono tradursi in un danno per i lavoratori, possono essere raggruppati nelle tre categorie di seguito specificate:

### Rischi per la sicurezza ovvero di natura infortunistica

Detta tipologia di rischi riguarda tutte le situazioni delle quali può derivare un incidente sul lavoro provocato da un contatto traumatico con uno strumento o una struttura mobile o una apparecchiatura o una sostanza pericolosa o un impianto elettrico non protetto o come conseguenza di un incendio o esplosione.

### Rischi per la salute ovvero di natura igienico-ambientale

Appartengono a questa categoria i rischi conseguenti all'esposizione di agenti biologici, fisici e chimici.

### Rischi per la sicurezza e la salute ovvero di tipo trasversale o misti

Trattasi di rischi che dipendono dalle dinamiche aziendali, cioè dall'insieme dei rapporti lavorativi interpersonali che si creano all'interno di un ambito lavorativo, dall'organizzazione del lavoro, da fattori ergonomici, da fattori psicologici.

Sono riconducibili a come è organizzato il lavoro (turnazione, lavoro notturno, monotonia, movimentazione manuale carichi, norme e procedimenti di lavoro, emergenza e primo soccorso, informazione e formazione).



## RISCHIO DA AGENTI BIOLOGICI

Per *agente biologico* si intende qualsiasi *microrganismo* (entità microbiologica cellulare in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico) che può provocare *infezioni, allergie e intossicazioni*.

### Classificazione degli agenti biologici

Gli *agenti biologici* sono suddivisi in quattro gruppi, in base alla pericolosità ed al rischio di infezione sui lavoratori:

<b>Gruppo 1</b>	Sono agenti che presentano poca probabilità di causare malattie in soggetti umani. <i>Rischio basso</i>
<b>Gruppo 2</b>	Agenti che possono causare malattie in soggetti umani e costituiscono un rischio per i lavoratori con limitata probabilità di propagare nella comunità malattie.  Esistono efficaci misure profilattiche o terapeutiche. <i>Rischio poco probabile</i>
<b>Gruppo 3</b>	Agenti che possono causare malattie gravi in soggetti umani e costituiscono un serio rischio per i lavoratori; possono propagarsi nella comunità.  Sono disponibili misure profilattiche o terapeutiche adeguate
<b>Gruppo 4</b>	Agenti che possono provocare malattie gravi in soggetti umani, costituiscono un serio rischio per i lavoratori e possono presentare un elevato rischio di propagazione nella collettività.  Non sono disponibili efficaci misure di profilassi o terapeutiche

Morbillo	Malattia di Creutzfeldt-Jakob	Meningococco
Parotite	Stafilococco	Rosolia
Streptococco	Pediculosi	Salmonellosi
EBV-mononucleosi		Influenza
		Cheratocongintivite epidemica
<p><b>Il rischio biologico è la probabilità di sviluppare una malattia in conseguenza di contatto con un agente</b></p>		
Herpes simplex	Tubercolosi	Scabbia
Difterite	Pertosse	Febbre emorragica
HIV	Epatite B	Epatite C

### AGENTI BIOLOGICI: classificazione

- gruppo 1
- gruppo 2
- gruppo 3
- gruppo 4

## RISCHIO DA AGENTI CHIMICI

La presenza di sostanze chimiche rappresenta un fattore di rischio per la sicurezza e per la salute degli operatori.

Il D. Lgs. n. 81/2008 impone la valutazione specifica del "rischio chimico", definendo in particolare:

- *agenti chimici*: elementi o composti chimici, da soli o nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;
- *pericolo*: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi;
- *rischio*: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.

Per *sostanza chimica* si intende un composto formato da uno o più elementi chimici. Gli agenti chimici possono essere presenti nei vari reparti/servizi sotto forma di *aerosol, liquidi, gas, vapori*.

Per prevenire infortuni e/o malattie professionali è necessario usare in maniera corretta i dispositivi di protezione individuale (es. guanti) e rispettare la segnaletica e le *procedure di sicurezza*.

### Sostanze e preparati pericolosi

Nelle attività di pulizia degli ambienti le molte sostanze e preparati chimici che si utilizzano rappresentano, sia pure in misura diversa, un pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori. La loro conoscenza e l'apprendimento dei possibili danni alla salute del singolo lavoratore nonché possibili danni all'ambiente da essi prodotti è importante al fine di poter intervenire adeguatamente durante le fasi di lavorazione (manipolazione, trasporto e smaltimento). Per *Sostanze* si intendono gli elementi chimici e loro composti allo

stato naturale o ottenuti mediante lavorazioni industriali eventualmente contenenti gli additivi necessari alla loro immissione sul mercato. Per *Preparati* si intendono i miscugli o le soluzioni composti da due o più sostanze.

Le *sostanze e preparati pericolosi* utilizzati devono essere corredati da specifiche *schede di sicurezza*.

Prestare la massima attenzione nello stoccaggio degli elementi chimici e nello *smaltimento dei rifiuti*.



# Scheda di sicurezza: le 16 sezioni

Sezione	Contenuto
1	Elementi identificativi della sostanza o del preparato e della società produttrice
2	Composizione e informazioni sui componenti
3	Identificazione dei pericoli
4	Misure di primo soccorso
5	Misure antincendio
6	Misure in caso di fuoriuscita accidentale
7	Manipolazione e stoccaggio
8	Controllo dell'esposizione e protezione individuale
9	Proprietà chimiche e fisiche
10	Stabilità e reattività
11	Indicazioni tossicologiche
12	Indicazioni ecologiche
13	Considerazioni sullo smaltimento
14	Informazioni sul trasporto
15	Informazioni sulla regolamentazione
16	Altre informazioni

Pagina: 1/3

**Scheda di dati di sicurezza**  
ai sensi del regolamento REACH/2006/CE, articolo 31

Stampato il: 11/07/2014 Versione: 7 Revisione: 11/07/2014

**SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società produttrice**

**1.1. Identificatore del prodotto**  
**Denominazione commerciale: (MIGNY PLUM STELLA)**  
 articolo numero: p. 0273  
**1.2. Altri pericoli (identificati dalla sostanza o miscela e nel caso sigillato)**  
**Senza altri pericoli.**  
**1.3. Etichettatura:** un di sostanze in quanto tali o in preparati presso i/o industriali.  
 H228 "Esplosivo solido" - pericolo per l'ambiente (contaminazione, tossicità, inquinamento, servizi, patrimonio)  
 Categorie dei prodotti: P201 "Prendere per il consiglio e di pulizia (o in tal prodotto a base di solventi)"  
 Effetti sulla salute: Acute: del Preparato: da evitare per l'aspirazione  
**1.4. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza:**  
**Produttore/veicolante:**  
 Interchim Italia s.p.a. Via Spigno, 8 - 35010 Figogna (PD)  
 tel. +39 049 8822391 fax +39 049 8822383  
 www.interchimitalia.it - info@interchimitalia.it  
**Informazioni fornite da:** Laboratori S.A.S. - C.F. - viale mandi coltore/donnicola/11  
**T.E. Numero telefonico di emergenza:** Centro Antiveleni - Ospedale Riviera di Bergamo - tel. 030/865330

**SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli**

**2.1. Classificazione della sostanza o della miscela**  
 Classificata ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008

**2.2. Pericoli**

**2.2.1. Esplosivo**  
 H228 "Esplosivo solido" - pericolo per l'ambiente (contaminazione, tossicità, inquinamento, servizi, patrimonio)  
 Categorie dei prodotti: P201 "Prendere per il consiglio e di pulizia (o in tal prodotto a base di solventi)"  
 Effetti sulla salute: Acute: del Preparato: da evitare per l'aspirazione  
**2.2.2. Irritante**  
 H315 "Provoca irritazione cutanea"  
 H317 "Provoca irritazione alle mucose"  
 H335 "Provoca irritazione al tratto respiratorio"  
 Categorie dei prodotti: P201 "Prendere per il consiglio e di pulizia (o in tal prodotto a base di solventi)"  
 Effetti sulla salute: Acute: del Preparato: da evitare per l'aspirazione  
**2.2.3. Nocivo per l'ambiente**  
 H410 "Nocivo per l'ambiente"  
 Categorie dei prodotti: P201 "Prendere per il consiglio e di pulizia (o in tal prodotto a base di solventi)"  
 Effetti sulla salute: Acute: del Preparato: da evitare per l'aspirazione

## Rischi Chimico-Fisici

<p>Materiale Esplosivo</p>	<p><b>E</b></p>	<p>Materiale che può esplodere per effetto della fiamma o di urti o attriti poiché oltre ad essere molto sensibile al calore è esplosivo anche con l'attrito e con gli urti. Evitare calore, fuoco, scintille. Deve essere manipolato con molta cura.</p>
<p>Sostanza Comburente</p>	<p><b>O</b></p>	<p>A contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, emana elevato calore. Evitare il contatto con sostanze infiammabili.</p>
<p>Facilmente Infiammabile</p>	<p><b>F</b></p>	<p>Sostanze o preparati che, a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi ed infiammarsi. Tenere lontano da fonti di calore (in particolare scintille e fiamme).</p>
<p>Altamente Infiammabile</p>	<p><b>F+</b></p>	<p>Sostanze e preparati liquidi con un punto di infiammabilità estremamente basso. Sostanze e preparati gassosi che a temperatura e a pressione ambiente si infiammano a contatto con l'aria, anche se la temperatura è molto bassa. Tenere lontano da fonti di calore (in particolare scintille e fiamme).</p>

## Rischi Tossicologici

Tossico	T	Sostanze e preparati che in caso di inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi gravi -anche la morte. Evitare contatti con il corpo. Può provocare azione cancerogena e alterazione genetica.
Molto Tossico	T +	Sostanze e preparati che in caso di inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, in piccolissime quantità, possono comportare rischi estremamente gravi. Evitare contatti con il corpo. Può provocare azione cancerogena, e alterazione genetica.
Sostanza Corrosiva	C	Sostanze o preparati che a contatto con i tessuti vivi, come la pelle, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva. Evitare, con particolari precauzioni, il contatto con pelle, occhi e indumenti. Non inalare i vapori.
Nocivo	X	Sostanze o preparati che in caso di inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi di gravità limitata - lesioni acute o croniche - anche la morte. Evitare contatti con il corpo e inalazioni di vapori. Alcune sostanze hanno effetti cancerogeni, di sterilità e alterazione genetica.
Irritante	Xi	Sostanze o preparati il cui contatto diretto, prolungato e ripetuto può produrre infiammazioni della pelle e/o delle mucose. Evitare il contatto con occhi e pelle. Non inalare i vapori.

## Rischi per l'ambiente

Pericoloso  
per  
l'ambiente

**N**

Non disperdere nel suolo e nell'aria.  
Eliminare il prodotto negli appositi punti di raccolta.



[Quaderno Informativo](#): La sicurezza dei Docenti e Ata

I.C. "CARDUCCI"

D. Lgs 81/2008 e s.m.i.

Documento didattico ad esclusivo uso interno




## Prevenzione dei rischi

L'Istituto Comprensivo Statale "CARDUCCI" mette in atto sistematicamente le misure tecniche, organizzative, procedurali e sanitarie per il contenimento dei rischi dovuti alla presenza dei prodotti chimici pericolosi.

È necessario che i lavoratori, al fine di prevenire eventuali infortuni e/o malattie professionali, la segnaletica e le procedure di sicurezza nonché applichino comunque le seguenti istruzioni:

- indossare sempre i D.P.I. messi a disposizione dall'Istituto;
  - avere cura dei D.P.I.;
  - richiedere la sostituzione dei D.P.I. quando sono danneggiati o esauriti;
  - leggere con attenzione l'etichetta o la scheda di sicurezza che accompagna ogni prodotto, prima di utilizzarlo;
  - non utilizzare mai contenitori non etichettati;
  - seguire i consigli di prudenza indicati sulle etichette e nelle schede di sicurezza;
  - prestare attenzione alla cartellonistica;
  - non fumare in presenza di prodotti chimici infiammabili e/o esplosivi;
  - non mangiare o bere nei laboratori;
  - lavarsi sempre con cura le mani, utilizzando opportuni detergenti, dopo l'impiego di prodotti chimici pericolosi per la salute dell'uomo;
  - non danneggiare, non coprire, non rimuovere l'etichetta presente sui contenitori dei prodotti chimici pericolosi;
  - conservare le sostanze tossiche in appositi armadi, tenendo conto dei loro possibili effetti sinergici;
- ⇒ avere cura di non disperdere nell'ambiente un prodotto chimico pericoloso.



## RISCHIO DA AGENTI FISICI

I rischi derivanti da agenti fisici riguardano in particolar modo l'elettricità, il rumore, l'illuminazione, il microclima, le radiazioni ionizzanti e non ...

Il rischio elettrico è ubiquitario. Il contatto accidentale con la corrente elettrica può avvenire per contatto diretto, *toccando un conduttore*, oppure per dispersione di corrente da apparecchi elettrici malfunzionanti.

Una adeguata manutenzione delle apparecchiature oltre al rispetto delle norme di funzionamento specifiche riduce notevolmente il rischio elettrico.

Occorre massima prudenza, nello svolgimento della propria attività lavorativa per prevenire ogni possibile contatto accidentale con elementi sotto tensione.

### Illuminazione

Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro devono essere installati in modo che il tipo di illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori, durante l'attività lavorativa.

L'illuminazione degli ambienti di lavoro deve essere adeguata alla tipologia del lavoro da svolgere in relazione al comfort, adeguata per la sicurezza generale degli studenti, idonea tale da evitare affaticamenti visivi e disturbi vari.

Gli apparecchi illuminati hanno lo scopo anche di evitare situazioni di panico, in assenza di illuminazione naturale o artificiale. Tutti i locali adibiti a luoghi di lavoro hanno comunque una *illuminazione naturale* almeno pari al 20%.



### Illuminazione di Emergenza

È destinata a funzionare quando l'illuminazione ordinaria viene a mancare. L'illuminazione di emergenza viene suddivisa, secondo le finalità, in *illuminazione di sicurezza* e *illuminazione di riserva*.

### Illuminazione di SICUREZZA

Provvede all'illuminamento per garantire l'abbandono del locale, da parte di persone, in sicurezza o garantire di terminare un processo in corso, potenzialmente pericoloso, prima di abbandonare il locale. Scopo dell'illuminazione di sicurezza è rendere identificabili le *vie e le uscite di emergenza*; rendere percorribili le *vie di emergenza*; evitare fenomeni di panico (*antipanico*) in aree estese;

---

## Illuminazione delle vie e delle uscite di emergenza

Illuminazione di sicurezza che garantisce che le vie di uscita siano effettivamente identificate e usate con sicurezza quando il locale è occupato.

L'illuminazione di sicurezza deve illuminare la via di emergenza, in modo che possa essere agevolmente seguita fino all'uscita di emergenza e segnalarla, in maniera tale che sia facilmente identificabile.



## Illuminazione antipanico

Illuminazione di sicurezza che funziona per evitare l'insorgere del panico e che permette alle persone di raggiungere il luogo dove le vie di esodo possono essere identificate.

## Illuminazione aree ad alto rischio

Illuminazione di sicurezza che funziona per la sicurezza delle persone coinvolte in processi potenzialmente pericolosi o situazioni in cui sia necessario attivare una procedura di termine processo per la sicurezza degli utenti.

## Illuminazione di RISERVA:

Permettere di continuare o terminare l'attività lavorativa ordinaria in corso al venire meno dell'illuminazione ordinaria.



## MICROCLIMA

Gli ambienti di lavoro, per quanto riguarda il rischio di insalubrità ambientale, devono rispondere ad alcuni parametri ambientali, in particolar modo:

- garantire una confortevole temperatura sia nel periodo invernale sia nel periodo estivo;
- assicurare un adeguato grado di umidità.

Possibili problemi derivanti dal microclima possono essere legati principalmente a *correnti d'aria, spifferi, sbalzi di temperatura fra diversi posti di lavoro, aria viziata, odori, calore emesso da macchine* (fotocopiatori, computer).

Le possibili azioni fondamentali da attuare, in grado di migliorare la qualità dell'aria all'interno degli ambienti lavorativi, al fine di ottenere risultati di ottimizzazione delle misure di sicurezza ed igiene del lavoro per gli operatori, riguardano il controllo delle sorgenti inquinanti, il miglioramento della ventilazione, la depurazione dell'aria interna.

A tale scopo l'impegno profuso riguarda soprattutto la gestione e la manutenzione, costante e periodica, degli edifici e degli impianti. Attuare periodicamente interventi di sanificazione, di disinfestazione e di disinfezione degli ambienti e degli arredi.

Porre attenzione anche al rispetto delle norme igienico comportamentali sia degli operatori che degli utenti.



## RUMORE

Al termine "rumore" si attribuisce normalmente il significato di "suono non desiderato". Il suono viene misurato in decibel (dB) che è l'unità di misura dell'intensità sonora. Il decibel A -dB(A) è l'unità di misura della sensazione sonora.

In un ambiente di lavoro di ufficio i livelli di rumorosità non sono mai in grado di causare danni all'apparato uditivo. I danni acustici, infatti, possono verificarsi quando il valore medio di esposizione personale raggiunge o supera gli 80 decibels.

0-20 dB	È il suono più debole che una persona con un buon udito può sentire
30-40 dB	È un suono tranquillo, piacevole, come il cinguettio di un uccello
50-60 dB	È un suono che emerge da conversazione normale
70-90 dB	È un suono che proviene da veicoli, macchine, motori in funzione
100-120 dB	È un suono emesso da un martello pneumatico o da una sega elettrica in funzione
140 + dB	È un suono che percepisce una persona che trovasi in un area vicino ad un aereo in fase di decollo

Le maggiori fonti di rumore sono legate ai comportamenti delle persone.



## IL LAVORO AI VIDEOTERMINALI

Per videoterminale si intende uno schermo alfanumerico o grafico, a prescindere dal tipo di procedimento e di visualizzazione utilizzato.

La postazione di lavoro comprende l'insieme di tutte le attrezzature munite di:

- videoterminale con tastiera o altro sistema di immissione dati;
- software per l'interfaccia uomo-macchina;
- accessori opzionali;
- apparecchiature, comprendenti le unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, l'ambiente immediatamente circostante.

Il Lavoratore è colui che utilizza una attrezzatura munita di VDT in modo sistematico o abituale, per 20 ore settimanali.

### Possibili disturbi:

Le attività sistematiche con uso di VDT possono determinare l'insorgenza di disturbi del sistema muscolo scheletrico, affaticamento visivo (bruciore, lacrimazione, sensazione di corpo estraneo, ammiccamento frequente, fastidio alla luce, visione annebbiata, stanchezza alla lettura) e affaticamento mentale.

Il datore di lavoro ed i dirigenti adottano appropriate misure per evitare che l'attività lavorativa sia ripetitiva e monotona, in particolar modo mediante:

- attuazione di una adeguata Informazione e Formazione dei lavoratori;
- organizzazione del posto di lavoro secondo quanto suggerito dall'ergonomia in riferimento a illuminazione; sedia ergonomica (altezza regolabile, schienale regolabile in altezza ed in inclinazione, base a 5 razze con ruote pivotanti, braccioli antinfortunistici); schermo orientabile, reclinabile, senza riflessi e regolabilità del contrasto e della luminosità; tastiera regolabile con superficie opaca antiriflesso e tasti facilmente leggibili; piano di lavoro deve avere superficie opaca e sufficientemente ampia per il normale utilizzo.

Ai lavoratori che utilizzano un'attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali:

- interruzione della loro attività lavorativa mediante una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di lavoro continuo al VDT ovvero cambiamento di attività lavorativa;
- obbligo di sottoporsi a sorveglianza sanitaria (visite periodiche secondo l'età ovvero a richiesta del lavoratore esposto).

## Prevenzione dei rischi

I lavoratori addetti all'uso di attrezzature munite di videoterminali in modo sistematico o abituale, al fine della prevenzione dei possibili disturbi, devono attenersi ad alcune indicazioni operative:

- ▣ assumere la postura corretta di fronte al video, con i piedi ben poggiati al pavimento e la schiena ben poggiata allo schienale della sedia nel tratto lombare;
  - ▣ regolare l'altezza della sedia;
  - ▣ regolare la distanza dello schermo del video dagli occhi (circa 50-70 cm);
  - ▣ l'altezza del video deve essere tale che lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po' più in basso degli occhi dell'operatore;
  - ▣ la tastiera deve essere posizionata di fronte al video;
  - ▣ il mouse e tutti gli altri dispositivi di uso frequente devono essere posti sullo stesso piano della tastiera, in modo da essere facilmente raggiungibili;
  - ▣ evitare posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati. Si consiglia di alzarsi ogni tanto; di cambiare la posizione frequentemente; di effettuare esercizi di rilassamento per il collo, per la schiena, per gli arti superiori ed inferiori;
  - ▣ orientare ed inclinare lo schermo in modo che su di esso non vi siano riflessi;
  - ▣ distogliere periodicamente lo sguardo dal VDT, al fine di ridurre eventuale affaticamento visivo;
  - ▣ indossare sempre, se sono stati prescritti, occhiali o altri dispositivi di correzione della vista;
  - ▣ effettuare periodicamente la pulizia della tastiera, del mouse e dello schermo;
  
  - ▣ svolgere possibilmente compiti che non richiedono impegni visivi eccessivi quando si interrompe l'attività al VDT;
  - ▣ segnalare le anomalie del computer e del software al diretto superiore;
  - ▣ rispettare le istruzioni ricevute per le procedure informatiche e per l'uso dei programmi;
  - ▣ rispettare le istruzioni ricevute anche relativamente ai cambi di attività ed alle pause.
-

## **MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI**

Si intendono tutte le *operazioni di trasporto o di sostegno di un carico* ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni di *sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare* un carico che per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di *lesioni dorso-lombare* (lesione a carico delle strutture ossee, muscolari, tendinee e nervovascolari a livello del rachide dorso-lombare).

### **Obblighi del Datore di Lavoro**

Il datore di lavoro:

- adotta le misure organizzative necessarie o ricorrere ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una M.M.C. da parte dei lavoratori;
- adotta, qualora non sia possibile evitare la M.M.C. ad opera dei lavoratori, le misure organizzative necessarie, ricorrere a mezzi appropriati o fornire mezzi adeguati allo scopo di ridurre il rischio che comporta la M.M.C.;
- sottopone a sorveglianza sanitaria gli addetti alla M.M.C.;
- fornisce ai lavoratori informazioni su:
  - peso di un carico e le sue caratteristiche;
  - modalità corretta di movimentazione di un carico;
  - i rischi derivanti dalla esecuzione non corretta delle manovre;
- assicura ai lavoratori una Formazione adeguata.

### **Alcuni accorgimenti**

Per eliminare l'incidenza di disturbi a livello dell'apparato osteo-articolare l'Istituto mette in atto misure tecniche, organizzative, procedurali per il contenimento dei rischi, tramite incontri di

Informazione e Formazione a favore del personale addetto alla M.M.C., acquisto di confezioni di materiale di consumo avente minor peso e volume, al fine di raggiungere "*indici di rischio accettabili*";

### **Prevenzione dei rischi**

È necessario che i lavoratori si attengano alle seguenti istruzioni: valutare approssimativamente il peso del carico prima di sollevarlo; evitare di sollevare oggetti se il corpo non è in posizione ben equilibrata; non trasportare carichi che non siano stabili; non trasportare carichi il cui contenuto possa spostarsi; evitare il transito in luoghi che potrebbero essere scivolosi, sdruciolevoli o dove vi siano ostacoli, nell'effettuare il sollevamento di un carico ed il relativo trasporto; seguire sempre le procedure corrette di sollevamento; evitare di ruotare la schiena con il carico; tenere il peso più vicino possibile al bacino; sollevare un carico lentamente e senza strappi.

---

## DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

---

Per Dispositivo di Protezione Individuale (D.P.I.) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro i rischi che minacciano la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

I D.P.I. devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

I D.P.I. offrono protezione dai rischi di natura infortunistica e di natura igienico-ambientale.

Il ruolo del D.P.I. risulta di rilevante importanza come fine della salvaguardia della salute e della sicurezza del lavoratore nei confronti dei *rischi residui* che spesso sono presenti sia nelle realtà lavorative che in quelle di vita e che, dopo aver valutato e attuato tutte le misure necessarie, non possono essere evitate con altri mezzi o sistemi di protezione collettiva.

I D.P.I. intesi come equipaggiamenti, attrezzature, sistemi o accessori e complementi hanno specifiche caratteristiche e funzioni progettate allo scopo di eliminare o, qualora non fosse possibile, limitare al minimo indispensabile le probabilità di infortunio alle specifiche parti del corpo per le quali sono stati studiati.

### Requisiti dei D.P.I.

- essere adeguati ai rischi da prevenire;
- non devono comportare di per sé un rischio maggiore;
- devono essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- tener conto delle esigenze ergonomiche e/o di salute dei lavoratori;
- devono poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

Le principali lavorazioni che si compiono in ambito dell'Istituto che rendono necessario l'utilizzo dei DPI sono:

- manipolazione di agenti e preparati chimici;



## **Obblighi del datore di lavoro in tema di D.P.I.**

Il datore di lavoro ai fini della scelta dei D.P.I. effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi, individua le caratteristiche necessarie dei D.P.I. affinché questi siano adeguati ai rischi individuati, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi D.P.I., valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei D.P.I. fornite dal fabbricante e delle norme d'uso le caratteristiche dei D.P.I. disponibili sul mercato e le raffronta con quelle attinenti i rischi individuati, aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione;

Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di un D.P.I., individua le condizioni in cui un D.P.I. deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di entità del rischio, frequenza dell'esposizione al rischio, caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore, prestazioni del D.P.I..

Il datore di lavoro:

- mantiene in efficienza i D.P.I. e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
- provvede a che i D.P.I. siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
- destina ogni D.P.I. ad un uso personale e qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso D.P.I. da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
- informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il

D.P.I. lo protegge;

- rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni D.P.I.;
- assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei D.P.I..

## **Obblighi dei lavoratori**

I lavoratori devono sottoporsi al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari; devono utilizzare i D.P.I. messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato; devono avere cura dei D.P.I. messi a loro disposizione; non devono apportare modifiche di propria iniziativa;

---



---

## PRIMO SOCCORSO

---

Ogni lavoratore in occasione di eventi traumatici o all'insorgenza di patologie improvvise, può essere di aiuto ai suoi colleghi.

### **Differenza tra Primo Soccorso e Pronto Soccorso**

*Pronto Soccorso* corrisponde all'insieme delle tecniche mediche, chirurgiche e farmacologiche messe in atto da personale sanitario (medico, infermiere) qualificato;

*Primo Soccorso* corrisponde all'insieme degli atti che personale non medico può mettere in atto in attesa dell'arrivo di personale più qualificato.

*Primo Soccorso*: intervento rappresentato da semplici manovre orientate a mantenere in vita l'infortunato e a prevenire le complicazioni, senza l'utilizzo di farmaci e/o di strumentazioni.

In tema di primo soccorso aziendale, la normativa a cui fare riferimento, oltre al D. Lgs 81/2008 e s.m.i., è quella riconducibile al D.M. n. 388/2003.

L'Addetto al Primo Soccorso è il lavoratore incaricato dell'attuazione in azienda dei provvedimenti previsti in materia di primo soccorso ai sensi dell'art. 18 e 43 del D. Lgs. 81/2008, mediante nomina da parte del datore di lavoro. È formato con istruzione teorico-pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.

Soccorrere, infatti, non vuol dire effettuare prestazioni terapeutiche particolari o compiere determinate manovre, ma anche solo attivare il 118 e non abbandonare la vittima fino all'arrivo del personale qualificato.

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Ai fini delle designazioni il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'art. 46 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.

## LA SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA

Il D. Lgs. 81/2008 al Titolo V "*segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro*" identifica la segnaletica di sicurezza come un mezzo di prevenzione e protezione dei lavoratori che deve essere utilizzato in tutte le condizioni in cui siano presenti pericoli non controllabili né con sistemi di tipo tecnologico, né con l'adozione di interventi di tipo organizzativo e procedurale.

Ogni giorno si incontrano un considerevole numero di segnali che offrono delle informazioni più o meno importanti. I segnali di sicurezza rivestono un ruolo particolare. Infatti, la segnaletica di sicurezza serve alla prevenzione di infortuni, alla tutela della salute, alla sicurezza in generale ed in particolar modo alla sicurezza sul lavoro. La segnaletica, dunque, diventa parte integrante delle misure di prevenzione e protezione da attuare per il controllo di uno o più rischi nell'ambiente di lavoro.

Si intende per segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro, una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad un'attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza e/o la salute sul luogo di lavoro, utilizzando, secondo i casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale.

La Direttiva 92/58/CEE stabilisce le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.

### **Scopi della segnaletica di sicurezza**

Scopo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l'attenzione su oggetti e situazioni che possono provocare determinati pericoli.

La segnaletica di sicurezza non sostituisce in alcun caso le necessarie misure di protezione, ma deve essere impiegata esclusivamente per quelle indicazioni che hanno rapporto con la sicurezza.

Quindi, la finalità della segnaletica consiste nel:

- vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;
- avvertire le persone esposte di un rischio o di un pericolo;
- fornire indicazioni in materia di sicurezza e prevenzione;
- prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
- indicare ulteriori elementi di prevenzione e sicurezza.

I segnali di sicurezza informano tutti i lavoratori, in modo facilmente comprensibile, su comportamenti che devono essere osservati oppure, in alcuni casi, omessi, proprio al fine di evitare infortuni o danni alla salute.

Gli strumenti comunicativi più usati, relativi alla segnaletica di sicurezza sono cartelli, segnali luminosi, segnali acustici, segnali gestuali, comunicazione verbale.


### Forme geometriche e caratteristiche dei diversi tipi di cartelli

I cartelli di **DIVIETO**: vietano un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo.

I cartelli di **DIVIETO** hanno

- forma rotonda
- pittogramma e scritte di colore nero su fondo bianco
- bordo e bassa\* di colore rosso

\*verso il basso da sinistra a destra, lungo il simbolo con una inclinazione di 45° rispetto all'orizzontale



### Alcuni cartelli di divieto



**DIVIETO DI  
SPEGNERE  
CON ACQUA**



**ACQUA NON  
POTABILE**



**NON  
TOCCARE**

I cartelli di **AVVERTIMENTO**: un segnale che avverte di un rischio o pericolo.

I cartelli di **AVVERTIMENTO** hanno

- forma triangolare con un vertice rivolto verso l'alto
- pittogramma nero su fondo giallo\*
- bordo nero

\*il giallo deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello



PERICOLO BIOLOGICO

### Alcuni cartelli di avvertimento o pericolo



I cartelli di **SALVATAGGIO/SOCCORSO**: segnali che forniscono indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio.

I cartelli di **SALVATAGGIO/SOCCORSO** hanno:

- forma rettangolare o quadrata
- pittogramma e scritte bianche su fondo verde

il verde deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello



### Alcuni cartelli di salvataggio



I cartelli di **ATTREZZATURE ANTINCENDIO**: segnali che forniscono indicazioni sulle attrezzature destinate in via esclusiva alla lotta antincendio.

I cartelli per le **ATTREZZATURE ANTINCENDIO** hanno:

- forma rettangolare o quadrata
- pittogramma e scritte bianche su fondo rosso

il rosso deve coprire il 50% della superficie del cartello



### ALCUNI CARTELLI PER LE ATTREZZATURE ANTINCENDIO



I cartelli di **PRESCRIZIONE**: segnali che forniscono prescrivono un determinato comportamento.

I cartelli di **PRESCRIZIONE** hanno:

- forma rotonda
- pittogramma bianco su fondo azzurro

l'azzurro deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello

### alcuni cartelli di prescrizione



Protezione obbligatoria delle vie respiratorie



# PREVENZIONE INCENDI

---

## Obblighi del Datore Di Lavoro

Il datore di lavoro, il dirigente, il preposto, adottano le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, anche in caso di pericolo grave ed immediato, tenendo conto della natura dell'attività dell'azienda, delle dimensioni dell'azienda, del numero delle persone presenti.

Il datore di lavoro, a tal fine:

- redige il Piano di prevenzione incendi e di evacuazione dei lavoratori;
- organizza i rapporti necessari con i Servizi pubblici competenti in materia di salvataggio, lotta antincendio e gestione della emergenza, al fine di coordinare il proprio Piano di emergenza con i piani di intervento dei servizi esterni;
- designa preventivamente, in base alle dimensioni dell'azienda ed ai rischi, i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di esodo dei lavoratori e dei "clienti" in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione delle emergenze;
- informa tutti i lavoratori, che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato, circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare.

I lavoratori designati:

- sono stati formati ed addestrati;
- sono in numero sufficiente;
- dispongono di attrezzature adeguate per fronteggiare i rischi specifici dell'azienda.

***N.B. : i lavoratori designati non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo.***



## Concetti essenziali

A determinare gli incendi, nella maggior parte dei casi, è un atto di imprudenza o negligenza.

**Combustibile:** qualsiasi sostanza in grado di bruciare; può essere allo stato *solido* (carbone, carta, legno), *liquido* (alcool, benzina, gasolio) o *gassoso*.

**Comburente:** è la sostanza che consente e favorisce la combustione; generalmente si tratta dell'ossigeno gassoso contenuto nell'aria;

**Innesco:** sorgenti di calore o di accensione o di innesco;

**Calore:** è la forma di energia che si manifesta con l'innalzamento della temperatura;


**Prodotti della combustione:** la combustione porta come risultato il fuoco;

**Fuoco:** è la manifestazione visibile di una reazione chimica.

## Triangolo del fuoco

Un incendio ha origine quando contemporaneamente vi è la presenza e la combinazione di *elementi essenziali in quantità, concentrazione e condizioni idonee*.

In mancanza di uno degli elementi sottoindicati l'incendio non può svilupparsi o proseguire.



Estinguere un incendio significa intervenire, eliminando o diminuendo, uno dei componenti del triangolo del fuoco attraverso:

- a) **raffreddamento** del focolaio d'incendio (sottrazione di energia termica con diminuzione di temperatura);
- b) **separazione** di uno dei tre componenti il triangolo (solitamente è l'isolamento/riduzione del combustibile impedendo il contatto);
- c) **soffocamento** del focolaio d'incendio (solitamente è l'isolamento/riduzione del comburente);
- d) **diluizione** (riduzione/eliminazione del comburente riducendo la concentrazione);
- e) **interruzione della catena.**



### Classificazione degli incendi

Gli incendi sono classificati, in base alla sostanza combustibile che li genera, nelle seguenti classi:

<b>Classe</b> "A"	<b>Incendi di materie solide</b> la cui combustione produce braci (tessuto, gomma, carta, carbone, legno, ecc.)
<b>Classe</b> "B"	<b>Incendi da liquidi e/o da solidi</b> che si possono liquefare (petroli, benzine, alcool, cere, ecc.)
<b>Classe</b> "C"	<b>Incendi di materiali gassosi</b> (metano, propano, GPL, acetilene, idrogeno, ecc..)
<b>Classe</b> "D"	<b>Incendi da metalli</b> , incendi di sostanze chimiche, spontaneamente infiammabili in presenza di aria
<b>Classe</b> "F"	<b>Incendi che interessano mezzi di cottura</b> (olio da cucina e grassi vegetali o animali, in apparecchi di cottura)

## **Azioni di prevenzione incendi**

Prevenire significa ridurre la frequenza di accadimento di un incidente.

Per prevenzione incendi si intende l'insieme di provvedimenti atti a prevenire, segnalare, combattere un incendio o ridurre la propagazione, preservazione dei beni e dell'ambiente, nonché la salvaguardia delle persone.

---



Tutti gli attori (Docenti, Ata, Dirigenti, Preposti) dell'I.C. sono tenuti a:

- segnalare irregolarità e/o anomalie negli impianti elettrici, impianti a gas, nelle prese, ecc. al personale competente;
- curare l'isolamento dei materiali infiammabili e la chiusura dei relativi recipienti;
- vietare il fumo, in particolar modo in ambienti di lavoro dove vi è la presenza di materiale infiammabile;
- assicurarsi al termine del lavoro, e comunque prima di uscire dai locali di lavoro di non aver lasciato accesi apparecchi elettrici;
- non effettuare lavori che producono scintille e/o fiamme, specialmente in presenza o nelle vicinanze di materiale infiammabile;
- rimuovere immediatamente ogni possibile causa di incendio;
- accertarsi che vengano apposte le previste segnalazioni antincendio e che le stesse siano rispettate;
- garantire l'efficienza delle attrezzature di pronto intervento;
- accertarsi che l'accesso ai mezzi antincendio sia sempre tenuto sgombro;
- mantenere le uscite di sicurezza sgombre da ostacoli;
- in caso di modifiche degli ambienti dell'I.C. o modifiche di attività lavorative adeguare i mezzi antincendio.

#### **Comportamento da tenere in caso di incendio**

- effettuare, se necessario, i primi interventi di spegnimento del focolaio di incendio con tutti i mezzi disponibili;
- intervenire con estintori e/o idranti;
- avvertire la squadra di emergenza dell'I.C.;
- allontanare dal fuoco i materiali combustibili;
- raffreddare con acqua, per impedire la propagazione dell'incendio in altri locali;
- coordinare le attività a favore degli studenti;
- ispezionare tutti i locali dell'Istituto (spogliatoi, ripostigli, servizi igienici, ecc) per accertarsi la presenza o meno di altre persone;
- seguire i percorsi di esodo.

**IL TELEFONO DEI VIGILI DEL FUOCO PER  
LE EMERGENZE È 115**

#### **Classificazione delle emergenze**

Le emergenze sono classificate in funzione della estensione degli effetti attesi e in funzione delle risorse interne o esterne all'Istituto, coinvolte per affrontarlo e della tipologia dell'evento iniziatore:

---

- ▣ **Emergenze incendio maggiore** quando ha dimensioni tali da non poter essere efficacemente fronteggiato con le risorse antincendio della struttura sanitaria, per cui è necessario richiedere l'intervento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- ▣ **Emergenze incendio minore** quando ha dimensioni tali da poter essere aggredito e spento con le risorse antincendio dell'Istituto;
- ▣ **Emergenze fuga di gas GPL;**
- ▣ **Emergenze sversamento liquido corrosivo, tossico o viscoso;**
- ▣ **Emergenze allagamento interno all'Istituto;**
- ▣ **Emergenze ordigno;**
- ▣ **Emergenze infortunio o malore;**
- ▣ **Emergenze elettriche;**
- ▣ **Emergenze esterne: terremoto, crollo, alluvione.**

#### **Procedure di emergenza: esodo dal fabbricato**

- ▣ chiudere finestre e porte;
- ▣ non fermarsi a raccogliere oggetti personali;
- ▣ allontanarsi dal posto dove ci si trova e spostarsi come da segnaletica;
- ▣ non utilizzare gli ascensori;
- ▣ non sostare davanti alle uscite di sicurezza;
- ▣ recarsi al punto di raccolta stabilito;
- ▣ non spostarsi dal punto di raccolta per consentire la verifica di tutte le persone presenti;
- ▣ non rientrare nell'edificio e/o allontanarsi dal punto di raccolta, prima di aver ricevuto istruzioni dal Responsabile della Sicurezza.

#### **Procedura di emergenza**

Costituisce situazione di emergenza il verificarsi di un qualsiasi evento o condizione anomala che comporti pericolo effettivo o potenziale per le persone o per la struttura.

#### **Sistema di comunicazione dell'emergenza**

##### **Comunicazioni telefoniche**

Colui che rileva l'esistenza di una situazione di emergenza deve digitare da qualunque apparecchio telefonico interno il numero dell'emergenza dell'Istituto e comunicare il seguente messaggio:

**"Sono .....; è in atto un'emergenza (incendio, tossica, altro), esistono/non esistono feriti";**

Il sistema di comunicazione consentirà di avvisare tempestivamente tutte le persone interessate attivando in tal modo il piano di emergenza.

**IN CASO DI EMERGENZE  
INCENDIO MAGGIORE**

chiamare il n. 115 - Vigili del fuoco  
proferendo il seguente messaggio:

**Pronto, qui è l'Istituto Comprensivo "CARDUCCI"**  
Via Marconi, 25  
Città: Porto Azzurro

è richiesto il vostro intervento per un principio di incendio

**Il mio nominativo è .....**  
**il nostro numero di telefono è .....**

**OPPURE, qui è l'Istituto Comprensivo "CARDUCCI"**  
Plesso di Via .....

Città: **CAPOLIVERI/RIO/PORTO AZZURRO**

è richiesto il vostro intervento per un principio di incendio

**Il mio nominativo è .....**  
**il nostro numero di telefono è .....**

Quando l'incendio è di modesta entità occorre:

- ▣ intervenire tempestivamente con estintori specifici;
- ▣ controllare accuratamente, a fuoco estinto, l'avvenuto spegnimento delle braci;
- ▣ arieggiare gli ambienti prima di permettere l'accesso alle persone.

Quando l'incendio è di vaste proporzioni occorre attenersi scrupolosamente alle norme antincendio ed al piano antincendio predisposto dall'Istituto Comprensivo "CARDUCCI".

## Alcune misure comportamentali ed organizzative

- ▣ rispettare tutte le istruzioni affisse nel luogo di lavoro;
- ▣ rispettare tutte le indicazioni di avvertimento, divieto, obbligo e salvataggio contenute nella segnaletica di sicurezza e di salute esposta negli ambienti lavorativi;
- ▣ mantenere il luogo di lavoro sempre in ordine e sgombro da oggetti che ostacolano il passaggio e/o limitano la libertà di movimento;
- ▣ è severamente vietato depositare materiale di vario genere davanti alla segnaletica, agli estintori, a quadri elettrici, a uscite di emergenza;
- ▣ è severamente vietato depositare materiale di vario genere in modo da ingombrare i percorsi e le vie di emergenza;
- ▣ prima di utilizzare qualsiasi apparecchiatura leggere attentamente le istruzioni contenute nel libretto d'uso, lo stesso deve essere custodito presso l'apparecchiatura;
- ▣ eventuali anomalie o disfunzioni devono essere segnalate al datore di lavoro (Dirigente Scolastico);
- ▣ segnalare ai preposti l'eventuale cattivo stato dei collegamenti elettrici;
- ▣ i cavi di alimentazione non devono essere mai piegati, strappati o appoggiati su materiali caldi;
- ▣ i cavi elettrici devono essere raccolti in apposite canaline per evitare intralci;
- ▣ è proibito l'uso di apparecchiature elettriche non autorizzate;
- ▣ non sostare davanti alle uscite di sicurezza;
- ▣ recarsi al punto di raccolta stabilito;
- ▣ non rientrare nell'edificio e/o allontanarsi dal punto di raccolta, prima di aver ricevuto istruzioni dal Responsabile delle Emergenze
- ▣ non intraprendere operazioni di soccorso senza essere stati autorizzati, o senza esserne in grado, in modo da non compromettere la propria o la altrui incolumità;
- ▣ seguire sempre le indicazioni degli addetti all'emergenza dell'Istituto e di quelli esterni;
- ▣ aiutare chi si trova in difficoltà ma non effettuare interventi su persone gravemente infortunate o in stato di incoscienza se non siete in possesso di specifica esperienza;
- ▣ una volta all'esterno rimanere presso l'area sicura di raccolta predefinita, per consentire l'appello;
- ▣ nei corridoi occorre tenere la destra. Nello scendere le scale tenersi dalla parte del muro (sia per ragioni di sicurezza sia per lasciare via libera al personale che dovrà operare in senso contrario).

## **Regole generali da rispettare e far rispettare**

- è obbligatorio attenersi alle disposizioni che regolano l'entrata e l'uscita dall'edificio scolastico;
  - i cassetti delle scrivanie devono essere mantenuti chiusi per evitare urti;
  - non gettare vetri rotti o oggetti taglienti nei cestini di rifiuti;
  - il tavolo di lavoro deve essere mantenuto libero da materiale non necessario;
  - è proibito salire su cataste di documenti, su sedie o su altri mezzi impropri per raggiungere materiali posti in alto;
  - non sovraccaricare mai gli scaffali;
  - non posizionare mai oggetti di vetro o oggetti con punte acuminate sui piani alti degli scaffali;
  - nei corridoi, in cortile sulle scale è vietato correre, spingersi, compiere azioni o gesti che possano determinare situazioni di pericolo;
  - è vietato ingombrare i corridoi, le porte, le vie di esodo e le uscite di sicurezza (ad esempio mettere i banchi davanti alla porta dell'aula)
  - le apparecchiature devono essere posizionate in modo che i cavi di alimentazione non provochino intralci;
  - ogni apparecchiatura deve essere utilizzata dal personale autorizzato;
  - è obbligatorio osservare le disposizioni impartite attraverso la segnaletica di sicurezza o dagli ordini scritti;
  - in generale è vietato andare in luoghi il cui accesso è riservato;
  - è perentoriamente vietato sedersi sui davanzali delle finestre o sporgersi da esse, salire sulle sedie e sui banchi (soprattutto nelle vicinanze di finestre);
  
  - nei laboratori, in palestra o nei luoghi destinati all'educazione fisica, le attività collegate a tali luoghi devono essere svolte sotto la stretta sorveglianza da parte del docente che indicherà i modi di corretto utilizzo delle varie attrezzature e responsabilizzerà gli alunni affinché rispettino le regole;
  - è vietato appoggiare bottigliette, lattine, bicchieri o altro contenente liquidi sulle apparecchiature elettriche;
  - al verificarsi di un inconveniente avvisare subito il professore o il personale della scuola.
  - non trasgredire alle buone norme di sicurezza;
  - non prendere il lavoro sottogamba (con leggerezza ed eccessiva disinvoltura);
  - non eseguire le operazioni in fretta;
  - non procedere all'avventura ma sapere ciò che si fa.
-

## BIBLIOGRAFIA

---

- ▣ Codice Civile;
- ▣ Costituzione della Repubblica Italiana;
- ▣ Codice Penale;
- ▣ Statuto dei Lavoratori, legge 20 maggio 1970, n. 300;
- ▣ D.M.I. 10/03/1998 "Criteri generali per la gestione dell'emergenza di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";
- ▣ Legge n. 37 del 27/03/2008 "Norme per la sicurezza degli impianti elettrici" e s.m.i.;
- ▣ D. Lgs n. 81/2008 "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i..



---

Quaderno Informativo: La sicurezza dei docenti e ata	
I.C. "CARDUCCI – Porto Azzurro (LI)"	
D. Lgs 81/2008 e s.m.i.	Documento didattico ad esclusivo uso interno